

Legge 19 aprile 2013 n .29

Stabilisce i principi generali applicabili alla mediazione condotta in Portogallo , così come i regimi giuridici della mediazione civile e commerciale, dei mediatori e del sistema pubblico di mediazione

L'Assemblea della Repubblica, decreta sotto il regime dell'articolo 161 della Costituzione, la seguente:

CAPITOLO I

disposizioni generali

Articolo 1°

Oggetto

Questa legge stabilisce :

- a) I principi generali applicabili alla mediazione condotta in Portogallo;
- b) Il regime giuridico della mediazione civile e commerciale;
- c) lo *status* giuridico dei mediatori;
- d) Il regime giuridico del sistema pubblico di mediazione.

Articolo 2°

Definizioni

Per effetto del disposto della presente legge , si intende per:

- a) "mediazione" una forma di risoluzione alternativa delle controversie, intrapresa da enti pubblici o privati, attraverso la quale due o più parti di una controversia tentano volontariamente di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore dei conflitti;
- b) "mediatore dei conflitti" un terzo, imparziale e indipendente , privo del potere di fare imposizioni a coloro che mediano, che assiste nel tentativo di costruire una accordo finale sul tema della controversia.

CAPITOLO II

Principi

Articolo 3°

Principi di mediazione

I principi contenuti nel presente capo si applicano a tutte le mediazioni condotte in Portogallo, a prescindere dalla natura della controversia che sia oggetto della mediazione.

Articolo 4°

Principio di volontarietà

1 - Il processo di mediazione è volontario, essendo necessario ottenere il consenso informato dei soggetti per lo svolgimento della mediazione, e di coloro che hanno la responsabilità per le decisioni da prendere durante la procedura.

2 - Durante il processo di mediazione, le parti possono in qualsiasi momento, congiuntamente o unilateralmente revocare il loro consenso per la partecipazione a tale procedura.

3 - Il rifiuto delle parti di avviare o proseguire il procedimento di mediazione non costituisce una violazione del dovere di cooperare nei termini previsti dal Codice di procedura civile.

Articolo 5°

Principio di riservatezza

1 - La procedura di mediazione ha natura confidenziale, dovendo il mediatore dei conflitti mantenere il segreto su tutte le informazioni a lui fornite nell'ambito della procedura di mediazione, e non potendone farne uso a proprio vantaggio o di quello degli altri.

2 - Le informazioni fornite in via riservata al mediatore dei conflitti da una parte non possono essere divulgate senza il suo consenso, alle altre parti del procedimento.

3 - L'obbligo di riservatezza sulle informazioni relative al contenuto della mediazione può cessare soltanto per motivi di ordine pubblico, in particolare per garantire la tutela dell'interesse superiore del minore, nei casi che riguardano la tutela dell'integrità fisica o psichica di una persona, o quando ciò è necessario per la attuazione o per l'esecuzione dell'accordo raggiunto con la mediazione, nella maniera rigorosa in cui, nello specifico, ciò sia necessario per la tutela di tali interessi.

4 - Tranne che nei casi di cui al paragrafo precedente o con riferimento all'accordo raggiunto, il contenuto delle sessioni di mediazione non può essere valutato in tribunale o in sede di arbitrato.

Articolo 6°

Principio di uguaglianza e di imparzialità

1 - Le parti devono essere trattate allo stesso modo in tutto il processo di mediazione, dovendo il mediatore dei conflitti gestire la procedura in modo da garantire un equilibrio dei poteri e della capacità di entrambi le parti di partecipare al procedimento.

2 - Il mediatore del conflitto non è una parte interessata alla controversia, deve agire con le parti in modo imparziale per tutta la mediazione.

Articolo 7°

Principio di indipendenza

1 - Il mediatore dei conflitti ha il dovere di salvaguardare l'indipendenza delle sue funzioni .

2 - Il mediatore dei conflitti dovrebbe comportarsi in modo indipendente, libero da ogni pressione, quando questa sia il risultato dei propri interessi, dei valori personali, delle influenze esterne.

3 - Il mediatore dei conflitti è responsabile delle sue azioni e non è soggetto a subordinazione, tecnica e deontologica, delle professioni di altre aree, senza pregiudizio, nell'ambito dei sistemi pubblici di mediazione, delle competenze degli enti gestori dei medesimi sistemi.

Articolo 8°

Principio di competenza e responsabilità

1 - . Senza pregiudizio dell'alinea e) del n 1 e del n 3 del seguente articolo, un mediatore dei conflitti , al fine di acquisire le competenze adeguate per svolgere la sua attività, frequenta corsi di formazione che conferiscono competenze specifiche, teoriche e pratiche, segnatamente un corso di formazione per mediatori dei conflitti tenuto da un'organizzazione di formazione certificata dal Ministero, ai sensi dell'articolo 24.

2 - Il mediatore dei conflitti che nell'esercizio della rispettiva attività viola doveri, compresi quelli contenute nella presente legge e nel caso di sistema di mediazione pubblico, contenuti negli atti costitutivi o nei regolamenti relativi, è civilmente responsabile per danni, nei termini derivanti dal diritto generale.

Articolo 9°

Principio di esecutività

1 - Ha forza esecutiva senza l'approvazione del tribunale, l'accordo di mediazione :

- a) che si riferisce a controversie che possono essere oggetto di mediazione e per le quali la legge non richiede l'omologazione del tribunale;
- b) se le parti hanno la capacità per la sua conclusione;
- c) che è stato perfezionato in una mediazione svolta nei termini legalmente previsti;
- d) il cui contenuto non viola l'ordine pubblico, e
- e) che è stato ottenuto con la partecipazione di un mediatore dei conflitti iscritto nel registro dei mediatori dei conflitti tenuto dal Ministero della Giustizia.

2 - Le disposizioni della lettera e) del comma precedente non si applicano alle mediazioni condotte nell'ambito di un sistema pubblico di mediazione.

3 - I titoli e gli altri requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui alla lettera e), n. 1 , compresi quelli dei mediatori cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché il servizio del Ministero della Giustizia responsabile per l'organizzazione dell'elenco e l'accesso e la diffusione dello stesso, sono definite dal membro del governo responsabile per l'area giustizia.

4 - È anche applicabile l'accordo derivante dalla mediazione tenuta in un altro Stato membro dell'Unione europea che rispetti le disposizioni di cui ai punti a) e d) del paragrafo 1 , se la legislazione di tale Stato assegna parimenti all'accordo forza esecutiva.

CAPITOLO III

Mediazione civile e commerciale

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 10°

Ambito di applicazione

1 - Le disposizioni del presente capo si applicano alla mediazione delle controversie in materia civile e commerciale, svoltasi in Portogallo .

2 - Il presente capitolo non si applica :

- a) alle controversie che potrebbero essere oggetto di mediazione familiare ;

- b) alle controversie che possono essere oggetto di mediazione del lavoro;
- c) alle controversie che potrebbero essere oggetto di mediazione penale.

Articolo 11°

Le controversie oggetto di mediazione civile e commerciale

1 - possono essere oggetto di mediazione delle controversie civili e commerciali quelle che inquadrate in queste materie, riguardino interessi di carattere patrimoniale.

2 - Possono essere anche oggetto di mediazione delle controversie in materia civile e commerciale quelle che pur non comportando un interesse finanziario, possano essere oggetto di transazione tra le parti.

Articolo 12°

Accordo di mediazione

1 - Le parti possono prevedere, nell'ambito di un contratto che le eventuali controversie derivanti dallo stesso rapporto giuridico contrattuale siano soggette a mediazione .

2 - L'accordo di cui al comma precedente adotta la forma scritta, considerando questo requisito soddisfatto quando l'accordo è registrato in un documento scritto firmato dalle parti, affidato ad uno scambio di documenti, al telegramma, al fax o ad altri mezzi di telecomunicazione che fanno prova scritta, anche ai mezzi di comunicazione elettronica.

3 - È nullo il contratto di mediazione stipulato in violazione dei paragrafi precedenti e del precedente articolo.

4 - Il giudice davanti al quale è proposta l'azione su una materia coperta da un accordo di mediazione deve, su richiesta del convenuto dedotta al momento in cui presenta il suo primo atto di difesa nel merito, sospendere il procedimento rinviare la causa alla mediazione.

SEZIONE II

Mediazione pregiudiziale

Articolo 13°

Mediazione pregiudiziale e sospensione dei termini

1 - Le parti possono, prima della presentazione di qualsiasi controversia in tribunale ricorrere alla mediazione per risolvere tali controversie.

2 - Il ricorso alla mediazione sospende il termine di decadenza e di prescrizione dalla data della firma del protocollo di mediazione, o se la mediazione è svolta da un sistema pubblico di mediazione, dal giorno in cui tutte le parti hanno concordato lo svolgimento della mediazione.

3 - Il termine di prescrizione e di decadenza riprendere a decorrere con la conclusione della procedura di mediazione motivata dal rifiuto di una delle parti di continuare il procedimento, l'esaurimento della durata massima di questo o quando sia il mediatore a determinare la fine della procedura.

4 - Agli effetti previsti dai commi precedenti, è considerato rispettivamente il tempo di decorrenza dall'atto che avvia o che completa la procedura di mediazione.

5 - . Gli atti che determinano la decorrenza del periodo di decadenza e di prescrizione di cui al comma 3 sono comprovati dal mediatore o, nel caso di mediazione condotta in sistemi pubblici di mediazione, dal gestore del sistema pubblico in cui si è svolta la mediazione

6 - Ai fini del presente articolo, il mediatore o, se la mediazione è tenuta dal nostro sistema pubblico di mediazione, i rispettivi enti di gestione rilasciano, su richiesta, documentazione probatoria della sospensione dei termini, da cui devono constare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) l'identificazione della parte che ha presentato la richiesta di mediazione e della controparte;
- b) l'individuazione dell'oggetto della mediazione;
- c) la data della firma del protocollo di mediazione o se la mediazione è condotta dal sistema pubblico di mediazione la data in cui le parti si sono accordate per l'attuazione della mediazione;
- d) il modo in cui la procedura si è completata, quando è avvenuto;
- e) la data di completamento della procedura, quando si è già verificata.

Articolo 14°

L'omologazione di un accordo raggiunto in mediazione

1 - Quando la legge non ne richiede l'obbligo, le parti hanno il diritto di chiedere al tribunale l'omologazione dell'accordo raggiunto in mediazione pregiudiziale.

2 - La domanda di cui al comma precedente è presentata congiuntamente dalle parti in qualsiasi tribunale competente per materia, preferibilmente per via elettronica nei termini del decreto che verrà definito dal membro del Governo responsabile per l'area giustizia.

3 - L'omologa giudiziale dell'accordo raggiunto in mediazione pregiudiziale si propone come finalità quella di accertare la sua conformità in relazione alle controversie che possono essere oggetto di mediazione, alla capacità delle parti per la sua conclusione, al rispetto dei principi generali del diritto, al rispetto della buona fede, all'assenza di abuso del diritto e alla non violazione dell'ordine pubblico.

4 - La domanda di cui al comma precedente è da considerarsi urgente, viene decisa a priori senza distribuzione.

5 - In caso di rifiuto di omologazione, l'accordo non ha effetto e viene restituito alle parti, potendo le stesse, nel termine di 10 giorni, presentare una nuova istanza di omologazione dell'accordo.

Articolo 15°

Mediazione svolta in un altro Stato membro dell'Unione europea

Le disposizioni della presente sezione si applicano, *mutatis mutandis*, per il procedimento di mediazione che si svolga in un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che l'accordo rispetti i principi e le norme della legislazione di detto Stato.

SEZIONE III

Procedura di mediazione

Articolo 16°

Avvio della procedura

1 - La procedura di mediazione prevede un primo contatto per programmare la sessione di pre-mediazione, con carattere informativo, in cui il mediatore del conflitto spiega il funzionamento della mediazione e le regole del procedimento.

2 - L'accordo delle parti a continuare il procedimento di mediazione si manifesta nella firma di un protocollo di mediazione .

3 - Il protocollo di mediazione viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, e deve contenere :

- a) L'identificazione delle parti;
- b) l'identità e l'indirizzo del mediatore professionale e, se del caso, del gestore del sistema di mediazione pubblico;
- c) una dichiarazione di consenso delle parti ;
- d) l'indicazione del rispetto della riservatezza in capo alle parti e al mediatore;
- e) una breve descrizione della controversia o dell'oggetto;
- f) le norme di procedura contrattate tra le parti e il mediatore;
- g) una calendarizzazione della procedura di mediazione e l'impostazione della durata massima della mediazione, anche se questi potrebbero mutare in futuro;
- h) la definizione delle spese del mediatore, ai sensi dell'articolo 29 della stessa, ad eccezione delle mediazioni condotte nel sistema pubblico di mediazione;
- i) la data.

Articolo 17°

Scelta del mediatore dei conflitti

1 - Spetta alle parti concordare sulla scelta di uno o più mediatori dei conflitti .

2 - . Prima di accettare la scelta o la designazione, il mediatore dei conflitti deve procedere con la divulgazione di tutte le circostanze che potrebbero dar luogo a legittimi dubbi sulla sua imparzialità o l'indipendenza, in conformità all'articolo 27°.

Articolo 18°

Presenza delle parti, dell'avvocato o di altri tecnici nelle sessioni di mediazione

1 - Le parti possono comparire personalmente o essere rappresentati alle sessioni di mediazione, potendo essere accompagnati da avvocati, praticanti avvocati o procuratori (*solicitadores*).

2 - Le parti possono essere accompagnati da altri esperti la cui presenza sia ritenuta necessaria per il corretto sviluppo del procedimento di mediazione, a condizione che l'altra parte non si opponga.

3 - Tutti gli attori del procedimento di mediazione sono soggetti al principio di riservatezza.

Articolo 19°

Fine della procedura di mediazione

La procedura di mediazione si conclude quando :

- a) si raggiunge un accordo tra le parti ;
- b) si verifica il ritiro di una delle parti ;
- c) il mediatore dei conflitti così decide per fondati motivi;
- d) si verifica l'impossibilità di raggiungere un accordo;
- e) si raggiunge il termine di durata massima della procedura, compreso quello derivante da eventuali proroghe.

Articolo 20°

Accordo

Il contenuto del contratto è liberamente determinato dalle parti e deve essere riportato per iscritto e sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

Articolo 21°

Durata della procedura di mediazione

- 1 - Il processo di mediazione deve essere il più rapido possibile e si deve concentrare sul minor numero di sessioni possibili.
- 2 - La durata del procedimento di mediazione è fissata nel protocollo di mediazione, tuttavia la stessa può essere modificata durante la procedura su accordo tra le parti.

Articolo 22°

Sospensione della procedura di mediazione

- 1 - La procedura di mediazione può essere sospesa in casi eccezionali e debitamente giustificati, in particolare ai fini della sperimentazione degli accordi provvisori.
- 2 - La sospensione del procedimento di mediazione è approvata per iscritto dalle parti, e non pregiudica la sospensione del termine di decadenza o della prescrizione ai sensi n. 2 dell'articolo 13.

CAPITOLO IV

Il mediatore dei conflitti

Articolo 23°

Statuto dei mediatori dei conflitti

1 - Il presente capitolo stabilisce lo *status* dei mediatori dei conflitti che esercitano l'attività in Portogallo.

2 - I mediatori dei conflitti impegnati in attività sul territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi, divieti, condizioni o limitazioni inerenti l'esercizio di funzioni che sono applicabili data la natura di tale attività sia occasionale sia sporadica, in particolare gli articoli dal 5° all' 8°, dal 16° al 22° e dal 25° al 29°.

Articolo 24°

Formazione ed Organismi di formazione

1 - Costituisce formazione specificamente orientata alla professione del mediatore dei conflitti la frequenza ed il superamento di corsi tenuti da organismi di formazione certificati dal servizio del Ministero della Giustizia definito con decreto del membro del governo responsabile per l'area della giustizia.

2 - Il membro del governo responsabile per l'area della giustizia approva con decreto lo schema di certificazione dei soggetti di cui al comma precedente.

3 - . La certificazione degli organismi di formazione per i servizi di cui al n 1, espressa o tacita, viene comunicata all'autorità centrale del ministero responsabile per la formazione professionale entro 10 giorni.

4 - Gli organismi di formazione per ottenere la certificazione devono fornire al servizio del Ministero della Giustizia previsto al comma 1:

a) la prova dello svolgimento di attività di formazione per mediatori dei conflitti, prima della certificazione;

b) l'elenco dei formatori che svolgono attività di formazione, entro 20 giorni dal completamento dell'attività di formazione.

5 - Una formazione somministrata a mediatori dei conflitti da parte di organismi di formazione non certificati ai sensi del presente articolo non vale formazione per la professione regolamentata della mediazione.

6 - È definita con decreto del membro del governo responsabile per l'area giustizia una autorità competente per l'attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 9, come modificata dalla legge 28 agosto 2011 n. 41, nel rispetto delle norme sul riconoscimento dei titoli presentati nel nostro stato dai cittadini dell'Unione Europea o dello Spazio Economico, formati secondo la loro legislazione nazionale.

Articolo 25°

I diritti del mediatore dei conflitti

Il mediatore dei conflitti ha il diritto di:

- a) esercitare con autonomia la mediazione, in particolare per quanto riguarda la metodologia e quanto alle procedure da adottare nelle sessioni di mediazione, nel rispetto della legge e delle norme etiche e di deontologia;
- b) essere compensato per il servizio fornito;
- c) invocare la sua qualità di mediatore dei conflitti e promuovere la mediazione, con la diffusione di opere o studi, nel rispetto del dovere di riservatezza;
- d) pretendere dall'ente di gestione, nell'ambito del sistema pubblico di mediazione, i mezzi e le condizioni di lavoro che promuovano l'etica e la deontologia;
- e) rifiutare un'attività o una funzione che consideri incompatibile con il suo titolo e i suoi diritti o doveri.

Articolo 26°

Doveri del mediatore dei conflitti

Il mediatore dei conflitti ha il compito di :

- a) Chiarire alle parti la natura, le finalità, i principi fondamentali e le fasi del processo di mediazione, nonché le regole da rispettare;
- b) astenersi dall'imporre alcun accordo ai medianti, e da fare promesse o dare garanzie circa i risultati della procedura, dovendo adottare un comportamento responsabile e una franca collaborazione con le parti
- c) Assicurarsi che i medianti abbiano allo stesso tempo legittimazione e capacità di intervenire nel processo di mediazione, ottenere il consenso informato dai medianti prima che intervengano in questo processo e, nel caso sia necessario, parlare separatamente con ciascuna parte;

- d) garantire la riservatezza delle informazioni che possono ricevere nel corso della mediazione;
- e) Suggestire ai medianti l'intervento o la consultazione di esperti tecnici in una determinata materia, quando ciò sia necessario o utile per un chiarimento e con il consenso di coloro che mediano;
- f) Rivelare agli intervenienti nel procedimento qualsiasi impedimento o rapporto che potrebbe pregiudicare la sua imparzialità o l'indipendenza, e non condurre il procedimento in tali circostanze;
- g) Accettare di condurre le sole procedure per cui si senta qualificato personalmente e tecnicamente, agendo d'accordo con i principi che guidano la mediazione e le altre regole a cui quest'ultima è soggetta;
- h) Garantire la qualità dei servizi erogati e il suo livello di formazione e di qualificazione;
- i) Agire con urbanità, soprattutto verso le parti, gli enti di gestione dei sistemi pubblici di mediazione e nei confronti degli altri mediatori dei conflitti;
- j) Non intervenire in mediazione condotte da un altro mediatore dei conflitti a meno che, a richiesta di quest'ultimo, nel caso di co-mediazione, ovvero in casi debitamente giustificati;
- k) Agire nel rispetto delle norme etiche e deontologiche previste dalla presente legge e dal Codice europeo di condotta dei mediatori approntato dalla Commissione europea.

Articolo 27°

Impedimenti e astensione del mediatore dei conflitti

1 - Il mediatore dei conflitti deve, prima di accettare la designazione delle parti o la nomina in una procedura di mediazione, rivelare tutte le circostanze che potrebbero dar luogo a legittimi dubbi quanto alla sua indipendenza e imparzialità.

2 - Il mediatore dei conflitti, anche durante tutto il processo di mediazione, deve rivelare immediatamente alle parti le circostanze di cui sopra che sono sopravvenute o che ha conosciuto solo successivamente all'accettazione della designazione delle parti o della nomina.

3 - Il mediatore del conflitto che, per ragioni legali, etiche e professionali, consideri compromessa l'indipendenza, l'imparzialità non deve accettare la designazione come

mediatore dei conflitti e, se la procedura è già iniziata, deve interromperla e chiedere di astenersi.

4 - Sono circostanze rilevanti ai fini dei paragrafi precedenti, dovendo di base essere comunicate alle parti, in particolare:

- a) Una relazione personale o familiare attuale o precedente con una parte;
- b) Un interesse finanziario, diretto o indiretto, al risultato della mediazione;
- c) Un corrente o precedente rapporto professionale con una parte.

5 - Il mediatore dei conflitti deve ancora rifiutare la designazione o la nomina in una procedura di mediazione, se ritiene che, a causa del numero delle procedure di mediazione sotto la sua responsabilità, o a causa di altre attività professionali, non gli sia possibile completare la procedura in modo tempestivo.

6 - Non è un impedimento che lo stesso mediatore intervenga nella sessione di pre-mediazione ed in quella di mediazione.

7 - Il rifiuto ai sensi dei paragrafi precedenti non determina la perdita o danni di qualsiasi sorta per i diritti del mediatore dei conflitti, in particolare nel contesto della sistema pubblico di mediazione.

Articolo 28°

Impedimenti derivanti dal principio di riservatezza

In deroga al comma 3 dell'articolo 5° , il mediatore dei conflitti non può essere un testimone , perito o rappresentante in qualsiasi causa relativa, sia pure indirettamente, con l'oggetto della procedura di mediazione.

Articolo 29°

Remunerazione del mediatore dei conflitti

La remunerazione del mediatore dei conflitti è concordata tra questo e le parti responsabili per il pagamento, e fissata nel protocollo di mediazione concluso all'inizio di ogni procedura.

CAPITOLO V

Sistemi pubblici di mediazione

SEZIONE I

Regime dei sistemi pubblici di mediazione

Articolo 30°

Sistemi pubblici di mediazione

I sistemi pubblici di mediazione mirano a fornire ai cittadini forme rapide di risoluzione alternativa delle controversie, attraverso servizi di mediazione creati e gestiti da enti pubblici.

Articolo 31°

Ente di gestione

1 - Ogni sistema di mediazione pubblico è gestito da un ente pubblico, individuato dall'atto costitutivo o regolamento.

2 - È l'ente di gestione continua a mantenere in funzione e a monitorare il rispettivo sistema pubblico di mediazione, preferibilmente attraverso una piattaforma informatica .

3 - I dati raccolti dalle procedure di mediazione possono essere utilizzati per fini di elaborazione statistica, per la gestione dei sistemi di mediazione e della ricerca scientifica , secondo la legge di protezione dei dati personali.

4 - Eventuali reclami derivanti dall'uso di un sistema pubblico di mediazione devono essere indirizzate a rispettivo ente di gestione.

Articolo 32°

Competenza dei sistemi pubblici di mediazione

I sistemi pubblici di mediazione sono competenti per mediare le controversie che rientrano nella loro competenza in materia, così come definita nei rispettivi statuti o regolamenti regolamentazione, indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza delle parti.

Articolo 33°

Indennità

Le indennità per l'uso dei sistemi pubblici di mediazione è determinato dai rispettivi statuti o regolamenti, che prevedono anche possibili esenzioni o riduzioni.

Articolo 34°

Inizio della procedura nei nostri sistemi pubblici di mediazione

L'inizio della procedura di mediazione dei nostri sistemi pubblici di mediazione può essere sollecitato dalle parti, dal giudice, dal pubblico ministero o dalla Conservatoria del Registro civile, senza pregiudizio dell'inoltro di richieste di mediazione da parte di altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 35°

Durata della procedura di mediazione nel sistema pubblico di mediazione

La durata massima della procedura di mediazione nel sistema pubblico di mediazione è fissato nei rispettivi statuti o regolamenti, ed in assenza di fissazione, dalle disposizioni dell'articolo 21°.

Articolo 36°

Presenza delle parti

Gli atti costitutivi o i regolamenti dei sistemi pubblici di mediazione possono richiedere l'obbligo delle parti di partecipare di persona alle sessioni di mediazione, non essendo possibile la rappresentanza.

Articolo 37°

Principio della pubblicità

1 - Un'informazione fornita al pubblico, riguardante la mediazione pubblica, è disponibile attraverso i siti web degli enti di gestione dei sistemi pubblici di mediazione.

2 - Un'informazione sul funzionamento dei sistemi pubblici di mediazione e sul procedimento di mediazione è fornita di persona, attraverso il contatto telefonico, per posta elettronica o attraverso il sito web del sistema di gestione del sistema.

SEZIONE II

mediatori

Articolo 38°

Nomina del mediatore dei conflitti nei sistemi pubblici di mediazione

1 - Le parti possono indicare il mediatore del conflitto che desiderano, tra i mediatori inseriti nelle liste di ogni sistema pubblico di mediazione.

2 - In assenza di indicazione delle parti sul mediatore dei conflitti, la designazione avviene in sequenza, secondo l'ordine della graduatoria risultante dalla lista nella quale il mediatore è stato inserito, preferibilmente mediante un sistema informatico.

Articolo 39°

Le persone autorizzate a svolgere le funzioni di mediatore dei conflitti

I requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore dei conflitti nei sistemi pubblici di mediazione sono definite nei rispettivi statuti e regolamenti.

Articolo 40°

Iscrizione

1 - La registrazione dei mediatori dei conflitti nell'elenco di ogni sistema pubblico di mediazione si realizza attraverso una procedura di selezione, come indicato nello statuto o regolamento di ciascun sistema .

2 - Lo statuto o il regolamento di ciascun sistema pubblico di mediazione stabilisce anche le regole per la registrazione dei mediatori cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

3 - La registrazione del mediatore dei conflitti nella lista dei sistemi pubblici di mediazione non costituisce un rapporto giuridico di lavoro pubblico, né garantisce il pagamento di qualsiasi remunerazione fissata dallo Stato.

Articolo 41°

Impedimenti e astensione del mediatore dei conflitti nel sistema pubblico di mediazione

Qualora si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 27° , il mediatore dei conflitti deve informare immediatamente l'ente di gestione del sistema pubblico di mediazione , il quale, se necessario, sentite le parti, nominerà un nuovo mediatore del conflitto.

Articolo 42°

Remunerazione del mediatore nei sistemi pubblici di mediazione

Il compenso del mediatore nei conflitti all'interno dei sistemi pubblici di mediazione è stabilito ai sensi degli statuti o dei regolamenti di ciascun sistema.

SEZIONE III

Supervisione

Articolo 43°

La vigilanza sull'esercizio dell'attività di mediazione

1 - Compete alle entità di gestione dei sistemi pubblici di mediazione pubblica, a seguito di una denuncia o reclamo presentato contro i mediatori dei conflitti nel corso di attività di mediazione, o di propria iniziativa, il continuo esercizio della vigilanza sui rispettivi sistemi pubblici di mediazione, per monitorare la loro attività .

2 - Una volta che è stata svolta l'indagine, e sentito il mediatore dei conflitti , il dirigente apicale della entità di gestione emette la sua decisione, fornendo le ragioni di fatto e di diritto, e indicando la misura da applicare al mediatore di conflitti, se del caso, conformemente alla gravità dell'atto in questione .

Articolo 44°

Effetti delle violazioni

1 - Il dirigente apicale dell'entità di gestione del sistema pubblico di mediazione può applicare le seguenti misure, a seconda della gravità del comportamento del mediatore dei conflitti:

- a) censura;
- b) sospensione degli elenchi , o
- c) esclusione dagli elenchi.

2 - . Qualora il mediatore violi il dovere di riservatezza nei termini che rispondono alle disposizioni dell'articolo 195 del Codice penale, il gestore del sistema di mediazione pubblico partecipa l'autorità dell'infrazione.

CAPITOLO VI

Disposizione complementare finale

Articolo 45°

Omologazione del contratto di mediazione stipulato in pendenza di giudizio

L'omologazione di un accordo stipulato in pendenza di giudizio richiesta per una mediazione in conformità dell'articolo 279° - A del codice di procedura civile è approvato ai sensi dell'articolo 14°.

Articolo 46°

La mediazione delle controversie collettive di lavoro

Le disposizioni della presente legge si applicano alla mediazione delle controversie collettive di lavoro solo in quanto non in contrasto con le disposizioni dell'articolo 526° a 528° del Codice del lavoro , approvato con la legge 12 febbraio 2009 n. 7.

Articolo 47°

Diritto sussidiario

In tutto ciò che non è coperto dalla presente legge si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti dei nostri sistemi pubblici di mediazione.

Articolo 48°

Regime giuridico complementare

Entro il termine tre mesi, il Governo stabilisce un meccanismo legale per monitorare l'esercizio dell'attività di mediazione privata.

Articolo 49°

Abrogazione

Sono abrogati:

- a) Gli articoli da 249-A a 249 - C - Codice del codice di procedura civile;
- b) il paragrafo 6 dell'articolo 10 della legge 12 giugno 2007 n. 21;
- c) l'articolo 85 della Legge 29 giugno 2009 n ° 29, come modificata dalle leggi 15 gennaio 2010 n ° 1, e del 3 settembre 2010 n. 44;
- d) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 del decreto 22 gennaio 2008 n ° 68-C, come modificato dal decreto 8 luglio 2009 n. 732;
- e) Decreto 20 maggio 2011 n. 203.

Articolo 50 . °

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione .

Approvata l'8 marzo 2013.

Il Presidente dell'Assemblea della Repubblica, Maria Assunção A. Esteves .

Promulgata il 9 aprile 2013.

Il Presidente della Repubblica , Aníbal Cavaco Silva .

Controfirmata il 10 aprile 2013.

Il primo ministro , Pedro Passos Coelho